

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 16

(Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)

- 1.** L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.
- 2.** La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.
- 3.** Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.